

STATUTO - ASSOCIAZIONE CULTURALE "DAUNIA&SANNIO - APS"

NOME E ATTIVITA' SOCIALI

Art. 1 – Costituzione e sede. E' costituita l'Associazione culturale "DAUNIA&SANNIO – APS", con sede a Roseto Valfortore (FG), in Via G.B. D'Avanzo al nr. 65, int. 6. Essa è retta dal presente Statuto e dalle norme vigenti in materia.

Art. 2 Durata dell'Associazione. La durata è a tempo indeterminato.

Art. 3 – Scopi e carattere dell'Associazione. L'Associazione ha finalità di sostenere e/o eventualmente gestire attività culturali e artistiche realizzate sul territorio della Daunia e del Sannio o ad esso collegate, promuovendo, la cultura, l'arte, la storia e le tradizioni del territorio rappresentato, favorendo, inoltre, la coesione e la promozione sociale del territorio della Daunia e del Sannio.

L'Associazione ha carattere volontario senza scopo di lucro. I soci sono tenuti al corretto comportamento sia nelle relazioni interne che esterne, nonché all'accettazione delle norme del presente statuto. L'Associazione, per le sue finalità, potrà aderire o far aderire altre Associazioni o Enti pubblici o privati.

Art. 4 Attività Principali dell'Associazione. L'Associazione, persegue il suo scopo ponendo in atto le attività di cui all'art. 5, lett. i), v) e w) del d.lgs. n. 117 del 03/07/2017:

1. Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;

2. promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

3. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale. Promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo

27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Inoltre, l'Associazione persegue anche i seguenti intenti sociali:

4. studio, ricerca, progettazione e gestione documentazione storico-culturale;
5. gestione in toto attività culturali ed artistiche, anche con il supporto e la collaborazione di altri soggetti;
6. realizzazione di mostre di pittura itineranti;
7. organizzazione e gestione di Attività socio-culturali: seminari, convegni, conferenze, proiezioni, rubriche radio televisive, mostre, pittoriche fotografiche e di documenti, informazione tramite organi di stampa e mass media;
8. Produzione e vendita di materiale informativo: video documentari, ausili didattici, pubblicazioni didattiche e materiale promozionale collegato a attività della stessa Associazione;
9. gestione di aste pubbliche per la vendita delle opere pittoriche partecipanti ai concorsi ed estemporanee di pittura organizzate dall'Associazione;
10. attività connesse alla raccolta fondi per la gestione di attività culturali ed artistiche;
11. cura di ogni altra iniziativa che integri le suddette attività e che possa, comunque, considerarsi connessa ai fini sopra indicati.

L'Associazione può compiere acquisti e alienazioni utili per lo svolgimento delle proprie attività e il perseguimento dei propri obiettivi. Gestire in comodato beni di proprietà dei soci e/o di terzi. L'affidamento dei beni deve essere regolarizzato da appositi contratti scritti.

L'attività dell'Associazione si svolgerà nell'ambito territoriale della Daunia e della Regione Puglia, nonché entro i limiti territoriali della Regione Campania e del Molise.

Ai fini dell'attuazione dei propri scopi, vengono fatte salve le collaborazioni e le intese che potranno eventualmente realizzarsi con altre Associazioni, Enti e strutture affini, operanti sia sul piano regionale, nazionale, europeo ed internazionale.

SOCIE ORGANI SOCIALI

5) Requisiti dei soci. Possono essere Soci dell'Associazione, in numero illimitato, persone fisiche interessate, italiane e straniere, residenti in Italia o all'estero, di sentimenti e comportamenti democratici. Potranno inoltre essere soci Enti pubblici e privati aventi per finalità gli scopi sociali. Nell'Associazione, con eguali diritti, sono distinti tre figure di soci: **a) il Socio Fondatore, b) il Socio Ordinario, c) il Socio Onorario.**

a) Il Socio Fondatore: la qualifica di Socio Fondatore risulta dall'atto costitutivo e dal libro dei soci che, nel primo anno di vita dell'Associazione vi hanno aderito.

b) Il Socio Ordinario: La qualifica di socio si acquista presentando domanda e versando la quota sociale stabilita per l'anno di ingresso dal Consiglio Direttivo.

c) Il Socio Onorario: vengano proclamati tali dall'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo, coloro che per speciali benemerenzze e acquisite professionalità nel campo della cultura, delle arti, della imprenditoria, dello sport e della tradizione, e per l'impegno profuso all'interno dell'Associazione.

La ripartizione degli aderenti nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra di essi in merito ai loro diritti nei confronti dell'Associazione. Ciascun aderente ha diritto a partecipare alla vita dell'Associazione.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

La quota può essere versata in due modalità: a) in contanti con rilascio della ricevuta; b) mediante bonifico sul conto/corrente bancario dell'Associazione (in tal caso, il bonifico costituisce ricevuta dell'avvenuto versamento). L'accettazione del nuovo socio deve essere avallata da due soci in regola con il versamento della quota sociale, che fungono da presentatori. Sulla domanda si esprime, entro il 31/12 di ciascun anno, il Consiglio Direttivo che accetta, il nuovo socio, con proprio atto deliberativo. Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di decidere sui re-

quisiti attitudinali morali e psicofisici dei richiedenti. Le decisioni del Consiglio Direttivo sono inappellabili e non necessitano di motivazione. L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi Organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie.

La qualifica di socio può venir meno per i seguenti motivi: a) per dimissioni da comunicarsi per iscritto almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza dell'anno; b) per decadenza e cioè per la perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione; c) con delibera di esclusione del Consiglio Direttivo per accertati motivi di incompatibilità, per aver contravvenuto alle norme ed obblighi del presente Statuto o per altri motivi che comportino indegnità; d) per mancato o ritardato pagamento della quota asociale e/o dei contributi. A tale scopo il Consiglio Direttivo entro il primo mese di ogni anno sociale provvede alla revisione della lista dei Soci, comunicando agli interessati l'eventuale esclusione.

I soci hanno uguali diritti e doveri. La quota di iscrizione è deliberata annualmente dal Consiglio Direttivo. La quota sociale non è rivalutabile.

6) Organi dell'Associazione: Organi dell'Associazione sono:

1) l'Assemblea; 2) il Consiglio Direttivo.

7) ASSEMBLEA. L'Assemblea dei soci è l'Organo sovrano dell'Associazione ed è costituita da tutti i Soci iscritti.

L'Assemblea dei soci viene convocata in via ordinaria almeno una volta l'anno entro il 30 aprile per l'approvazione del bilancio dell'anno precedente, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali e per presentare il bilancio preventivo delle attività dell'anno in corso.

L'Assemblea può essere convocata tanto in sede ordinaria che straordinaria: a) Per decisione del Consiglio direttivo; b) Su richiesta di almeno un terzo dei Soci, motivando la specifica richiesta.

8) Convocazione dell'Assemblea. Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate,

con preavviso di almeno 8 giorni, mediante invito a tutti i Soci a cura del Presidente del Consiglio Direttivo, dandone informativa agli associati a mezzo raccomandata postale o a mano, a mezzo e-mail o Whatsapp. Nell'urgenza il preavviso è ridotto a 3 giorni.

L'Assemblea è tenuta all'interno della sede sociale. Per ragioni di praticità ed economicità, nonché per necessità sanitarie, l'Assemblea può essere effettuata anche a mezzo di videoconferenza. Al fine di assicurare l'intervento del maggior numero di soci la riunione assembleare può essere tenuta in comune diverso dalla sede legale. In tal caso il consiglio direttivo propone con proprio atto deliberativo in ragione di specifiche esigenze.

9) Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea.

L'Assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto. L'Assemblea ordinaria, in seconda convocazione, delibera validamente sempreché sia presente almeno il 10% dei soci. Il numero dei presenti in seconda convocazione non può essere inferiore a 3 (tre).

L'Assemblea riunita in sede straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno i 2/3 dei soci. In seconda convocazione l'Assemblea è valida con la presenza della metà più uno dei soci. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati. E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio; è vietato il cumulo delle deleghe in numero superiore a cinque e non sono ammessi voti per corrispondenza. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o in mancanza da persona nominata dall'Assemblea. L'Assemblea, fra i presenti, nomina il segretario verbalizzante. Le deliberazioni prese a maggioranza sono vincolanti anche per la minoranza.

10) Compiti dell'Assemblea. All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

a) in sede ordinaria: discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e sulle relazioni del consiglio direttivo; ratificare, su proposta del Consiglio Direttivo, le quote di ammissione ed i contribu-

ti associativi; deliberare sulle direttive di ordine generale dell'Associazione, sull'attività da essa svolte e/o da svolgere nei vari settori di sua competenza; deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

b) in sede straordinaria: sulle proposte di modifica dello Statuto, sul trasferimento della sede legale, sullo scioglimento dell'Associazione su ogni argomento di carattere straordinario.

I verbali dell'Assemblea sono raccolti in apposito registro.

11) CONSIGLIO DIRETTIVO: Il Consiglio Direttivo è nominato dall'Assemblea dei Soci ed ha l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo è composto da 3 a 5 membri scelti tra i Soci. L'Assemblea determina la durata in carica del Consiglio Direttivo che non potrà essere inferiore ad anni tre e non superiore a cinque. I membri del Consiglio sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri:

1) **II PRESIDENTE**, che rappresenta legalmente l'Associazione di fronte a terzi e in giudizio nonché davanti a tutte le autorità amministrative e giudiziarie ed ha l'uso della firma sociale. Il Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

2) **II VICE-PRESIDENTE**; sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento;

3) **II TESORIERE**; ha la tenuta dei registri contabili sociali. La carica di Tesoriere può essere cumulata con altri incarichi;

4) **II SEGRETARIO** redige i verbali delle riunioni del direttivo. La carica di Segretario può essere cumulata con altri incarichi.

Il Consiglio Direttivo può conferire, sia ai soci che a terzi, procure speciali o ad negoziare per determinati atti o categorie di atti. Il Consiglio Direttivo si riunisce possibilmente una volta al bimestre e comunque ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richieda un componente del Consiglio stesso. Le sedute e le delibere del Consiglio Direttivo vanno verbalizzate e firmate dai partecipanti e raccolte nell'apposito registro.

FINANZE, PATRIMONIO E DOCUMENTAZIONE

12) Entrate dell'Associazione. Le entrate sono costituite da:

a) quota di iscrizione da versarsi al momento della presentazione della domanda di iscrizione in qualità di Socio; b) quota annuale del socio e/o contributi ordinari annui qualificati dall'Assemblea ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo; c) eventuali contributi straordinari o suppletivi, deliberati dall'Assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario; d) versamenti volontari dei Soci; e) convenzioni, donazioni, liberalità e lasciti di terzi o associati, f) contribuzioni volontarie ed elargizioni in genere; g) contributi pubblici e di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito e enti in genere; h) rendite del proprio patrimonio. I contributi ordinari devono essere pagati nei termini deliberati dall'assemblea ordinaria.

13) Durata del periodo di contribuzione. I contributi ordinari sono dovuti per tutto l'anno sociale in corso qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi soci. Il socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'Associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per l'anno in corso.

14) Diritti del Socio al Patrimonio Sociale. Il Socio che cessa per qualsiasi motivo di far parte dell'Associazione perde ogni diritto al patrimonio sociale.

15) Registri e documentazione - Fanno parte della documentazione di rito, di cui all'art. 15 del decreto legislativo n. 117 del 03/07/2017:

- Il libro degli associati o aderenti;
- Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- Il libro dei volontari di cui al comma 1 dell'art. 17 del dlgs 117/2017;

NORME FINALI E GENERALI

16) Esercizi sociali. L'esercizio sociale inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni

anno. È vietata anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma, la distribuzione tra i soci di utile o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

17) Modifiche statutarie. Il presente statuto potrà essere modificato o integrato in qualsiasi momento purché le varianti, le aggiunte o le modifiche siano sottoposte ed approvate dall'Assemblea dei soci appositamente convocata con le maggioranze stabilite dall'art. 9 del presente statuto.

18) Scioglimento e liquidazione. In caso di scioglimento dell'Associazione l'Assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri. Il patrimonio sociale alla data dello scioglimento sarà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative con finalità analoghe o ai fini di pubbliche utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della L. 23/12/1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

19) Rinvio. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme dell'ordinamento giuridico italiano.

Approvato con verbale dell'Assemblea dei soci n. 2/2021 in data 30 marzo 2021

IL PRESIDENTE – Pasquale Antonio FRISI:



IL SEGRETARIO Antonella GODUTO:

